

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI IN TEMA DI CAMBI APPALTO, NEI MAGAZZINI DELLA S.P.A. ALÌ, E DI PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.

Oggi, 5 giugno 2017, alle ore 11.00, negli Uffici della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla presenza del sig. Prefetto, dr. Renato Franceschelli; della Consigliera della Provincia di Padova con delega al lavoro, dr.ssa Elisa Venturini nonché dell'Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, dr.ssa Elena Donazzan, si sono incontrati:

la **S.p.A. Alì**, in persona del procuratore speciale, dr. Matteo Canella, con sede in Padova, via Olanda n.2, c.f. e p.iva 00348980285, assistita dall'avv. Massimiliano D'Urso e dall'avv. Francesco Maria Torchio, entrambi del Foro di Padova,

E

Filt-CGIL di Padova, in persona del segretario provinciale, Romeo Barutta;

Area Merci Logistica Fit-CISL Veneto, in persona del segretario, Marcello Greggio;

Fit-CISL di Padova e Rovigo, in persona del segretario provinciale, Oscar Dalla Rosa

Uilt-UIL di Padova e Rovigo, in persona del segretario provinciale, Giorgio Bullo;

RSA Fit-CISL, in persona del sig. -----;

RSA Uilt-UIL, in persona del sig. -----;

RSA Filt-CGIL, in persona del sig. -----;

NONCHÉ

XPO Supply Chain Italy S.p.A., con sede legale in Settala, via Enrico Fermi 7, c.f. 02863210965 e p.iva 12885880158, rappresentata, giusta procura dal dr. Andrea Dal Corso;

Life Log S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Adriano Morello, con sede in Padova, via M. Minghetti 5, cod. fisc. e p.iva 04923110284, assistita dal Cdl dr. Francesco Trivellato di Valdobbiadene,

PREMESSO CHE

- 1) Alì S.p.A. opera nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non, ed è presente in Veneto e in Emilia Romagna con 111 punti vendita. Alì S.p.A. dà lavoro a più di 3.300 dipendenti, e applica il CCNL Commercio Confcommercio. Alì S.p.A. detiene la quota del 17% del mercato del Veneto.
- 2) L'Alì S.p.A. ha attualmente due magazzini, in corso Spagna e in via Olanda a Padova, da cui provvede al rifornimento di tutti i suoi punti vendita, con l'invio giornaliero delle merci fresche, quali latte, latticini e derivati del latte, compresi i semilavorati; frutta e ortaggi freschi; carne e pesce freschi e acqua potabile per uso domestico, con camion refrigerati, e delle merci confezionate. Il magazzino di via Olanda riceve ogni giorno circa centocinquanta tra bilici e autotreni dai fornitori della grande distribuzione. Altrettanti bilici e autotreni partono giornalmente dal magazzino in direzione dei 111 punti vendita della S.p.A. Alì.
- 3) L'Alì S.p.A. appalta, parte del ciclo della logistica dei propri magazzini, a *players* di comprovata esperienza e solidità economica, che sono in grado di garantire, anche nella parcellizzazione dei subappalti, la stabilità occupazionale, la qualità del lavoro e il rispetto della disciplina contrattuale collettiva, anche sotto l'aspetto retributivo. Gli appaltatori occupano

giornalmente, nelle piattaforme di via Olanda e Corso Spagna, oltre 200 maestranze e applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

- 4) Le organizzazioni sindacali, in più occasioni, nei tavoli di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, nei tavoli istituzionali che stanno affrontando il tema della legalità nel comparto della logistica, nonché nelle fasi di confronto con la S.p.A. Ali sui cambi di appalto, hanno chiesto l'adozione di un nuovo modello organizzativo che preveda la salvaguardia dell'occupazione e l'esclusione della figura del socio lavoratore.

A marzo 2017, alcune associazioni sindacali, viceversa, hanno rivendicato le medesime tutele, utilizzando forme estreme e illecite di agitazione sindacale, quali il picchettaggio, il blocco e il rallentamento degli autotreni e dei bilici che trasportavano le merci in entrata e in uscita dai magazzini della S.p.A. Ali.

- 5) L'Ali S.p.A. prende atto delle preoccupazioni dei lavoratori delle imprese appaltatrici ed è disponibile a convenire con le organizzazioni sindacali in epigrafe le regole che disciplineranno gli eventuali futuri cambi appalto; regole che, quindi, non saranno applicabili ad altra diversa modalità di gestione organizzativa (cessione di azienda; internalizzazione; gestione in proprio; *etc*). Nel contempo Ali S.p.A. chiede, però, che siano pure puntualmente disciplinate le regole per l'esercizio del diritto di sciopero e le procedure di raffreddamento.

- 6) Ali S.p.A. si impegna alla tutela della legalità nella logistica dei propri magazzini, precisando sin d'ora, che gli eventuali futuri nuovi appalti potranno essere affidati esclusivamente a imprese che applichino il CCNL e il CCRL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, con esclusione della sezione cooperative; imprese che rispettino gli oneri minimi per la sicurezza delle maestranze; oltre alla disciplina legislativa, previdenziale e assicurativa.

Tanto premesso, le parti

CONVENGONO

A. - QUANTO ALLA DISCIPLINA DEI FUTURI CAMBI APPALTO.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e condivisa del presente accordo, dal punto di vista formale e sostanziale.
- 2) In occasione dei futuri cambi appalto, in ognuno dei propri magazzini, la S.p.A. Ali si impegna a ridurre la filiera dei subappaltatori, affidando laddove possibile, l'appalto ad operatori logistici in grado di gestire direttamente il servizio.

Ali S.p.A. potrà, quindi, affidare i nuovi appalti esclusivamente a società di capitali, iscritte alla Camera di Commercio, o a società cooperative che risultino iscritte nello specifico registro, istituito presso la CCIAA, che siano in regola con l'istituto della revisione di cui al DM delle Attività Produttive 6 dicembre 2004.

Le imprese appaltatrici dovranno essere dotate di mezzi idonei e di adeguate attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.

Le imprese appaltatrici dovranno pure possedere adeguata solidità economica e finanziaria, per far fronte immediatamente agli esborsi fiscali e contributivi connessi all'appalto.

È escluso l'appalto al massimo ribasso. Il corrispettivo contrattuale dovrà, infatti, essere congruo e sostenibile in rapporto al costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, da sostenere per le maestranze occupate nell'appalto all'atto della comunicazione di avvio della procedura di cambio appalto.

L'appaltatore dovrà pure essere in possesso del certificato antimafia e del DURC in corso di validità.

- 3) Clausola di Legalità. Ali S.p.A. si impegna a controllare il periodico corretto versamento, da parte dell'appaltatore, dei contributi previdenziali, del versamento delle imposte dirette e indirette, nonché dei versamenti assicurativi dovuti in relazione all'appalto. A tal fine, gli appaltatori si obbligano a consegnare mensilmente la documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi a loro carico con periodicità mensile. Ali S.p.A. dovrà pure informare tempestivamente le sole strutture sindacali sottoscrittrici del presente protocollo degli eventuali inadempimenti dell'appaltatore. Questi impegni non introducono fattispecie di solidarietà ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge.
- 4) Ali S.p.A. nonostante applichi il CCNL del Terziario ai propri lavoratori dipendenti e, quindi, non abbia obbligo alcuno di applicare un CCNL diverso, d'intesa con le organizzazioni sindacali, si impegna a far includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'obbligo di questa di applicare, in ogni sua parte, normativa e contrattuale, il CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci nonché il relativo CCRL, con esclusione della sezione cooperative.
- 5) Ali S.p.A. darà comunicazione alle Organizzazioni Sindacali del cambio appalto con un preavviso minimo di giorni trenta di calendario. Il preavviso dovrà riportare, per le sole strutture sindacali sottoscrittrici del presente protocollo, tutte le informazioni loro utili per l'istruttoria del cambio appalto quali la forza lavoro, la tipologia di rapporti di lavoro (a termine o indeterminato ovvero in somministrazione) e i livelli retributivi etc. A tal fine l'appaltatore uscente si obbliga a consegnare tutta la documentazione che la committente riterrà utile per le comunicazioni sul cambio appalto.
- 6) Il nuovo contratto di appalto dovrà pure prevedere, quale condizione di efficacia dello stesso, che il nuovo appaltatore garantirà, a parità di condizioni di mercato e di andamento economico / finanziario della committente, nonché a parità di condizioni di appalto, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal precedente appaltatore nei magazzini della S.p.A. Ali. Le parti si impegnano, quindi, affinché, alle predette condizioni e salvo quanto appresso scritto, non vi siano licenziamenti in occasione della procedura di cambio appalto.

Questa garanzia opererà laddove l'appaltatore uscente non sarà in grado di proseguire, per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, i rapporti di lavoro, anche trasferendo le maestranze in altri siti produttivi,

dove opera il medesimo appaltatore uscente, e nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'eventuale ricollocazione.

In particolare, saranno assunti dal nuovo appaltatore i lavoratori la cui occupazione non sia garantita dall'appaltatore uscente o che rifiutino la prosecuzione del rapporto e che abbiano congiuntamente i seguenti presupposti, la cui esistenza dovrà essere valutata tra il nuovo appaltatore e le sole strutture sindacali, sottoscrittrici del presente protocollo, nel corso della procedura di cambio appalto:

- a) impiego in via continuativa, alle dipendenze del precedente appaltatore, nella logistica dei magazzini Ali, per almeno dieci mesi, o per l'eventuale minor periodo di durata del contratto di appalto;
- b) produttività individuale media mensile non inferiore al 10 % (*dieci*) della movimentazione media mensile di reparto o di mansione, calcolata negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di durata dell'appalto;
- c) per le lavorazioni non misurabili e per coloro che sono affetti da patologie che determinano, secondo il medico del lavoro, la riduzione della capacità lavorativa ovvero l'esecuzione della prestazione con prescrizioni, si terrà conto anche del giudizio complessivo dell'appaltatore uscente sulla produttività individuale;
- d) laddove nel corso dell'appalto si verificano assenze per malattia la cui media complessiva risulti superiore a quella accertata nel settore della logistica in ambito nazionale, desunta da dati statistici riscontrabili, si terrà in considerazione il seguente ulteriore parametro: fatti salvi i casi di malattie gravi e documentate e di ricoveri ospedalieri, non hanno diritto alla continuità occupazionale coloro che hanno totalizzato assenze per malattia superiori al 5 (*cinque*) % della media delle giornate di assenza / eventi di malattia di tutti i lavoratori occupati nell'appalto, rilevate nel corso del medesimo appalto.
- e) assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio conseguenti a fatti di danneggiamento al patrimonio della committente, a violenza nel luogo di lavoro e a fattispecie integranti illeciti penali, comunque commesse. Neppure saranno assunti dal nuovo appaltatore coloro che nel corso delle visite mediche periodiche sono risultati positivi agli *screening* tossicologici.

A esclusione dei lavoratori di cui alla lettera e) che precede, Ali S.p.A. non si oppone laddove il nuovo appaltatore intenda assumere anche coloro che non rispettino i presupposti di cui alle lettere da a) a d) che precedono. In tal caso, l'aumento del costo del lavoro conseguente alle assunzioni di coloro che sono privi dei presupposti non potrà incidere per alcuna ragione nel prezzo convenuto per il nuovo appalto, rimanendo a totale carico dell'appaltatore. In ipotesi di eventuali esuberi le parti si impegnano a concertare le soluzioni per il sostegno al reddito del personale eccedentario, nei limiti e nelle forme che condivideranno, utilizzando tutti gli strumenti legislativi previsti, compresi gli ammortizzatori sociali.

- 7) A eccezione della fattispecie di cui all'ultimo periodo del punto che precede, il nuovo appaltatore avrà l'obbligo di assumere le maestranze con rapporto di lavoro subordinato, con la tipologia in essere (a termine, indeterminato etc..) all'atto del cambio appalto. È quindi esclusa la figura del socio lavoratore. Dovrà pure mantenere, a parità di mansioni, il livello professionale e l'anzianità di servizio acquisite dal lavoratore nel precedente appalto,

limitatamente però ai livelli fino al quarto. Ai lavoratori cui sarà garantita la continuità occupazionale sarà applicata, laddove ne abbiano diritto in rapporto all'anzianità di servizio presso l'appaltatore uscente, la disciplina antecedente al D.Lgs n.23 del 4 marzo 2015.

I lavoratori con livelli professionali superiori al quarto saranno ricondotti a tale livello. La loro posizione sarà rivalutata in contraddittorio tra l'appaltatore e le sole strutture sindacali sottoscrittrici del presente protocollo, nel termine di mesi sei dal cambio appalto. Le eventuali differenze di retribuzione tra il livello superiore e il quarto saranno corrisposte dal nuovo appaltatore, quale superminimo assorbibile.

Non sarà garantito alcun trattamento retributivo ulteriore, rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

- 8) La disciplina di cui al presente protocollo si applicherà ai soli lavoratori occupati nel ciclo della logistica della S.p.A. Ali ed esclusivamente alle ipotesi di cambio appalto ed eventuale subappalto; in quest'ultimo caso sono fatti salvi eventuali accordi di miglior favore già in essere nonché la disciplina di cui alla legge 122/16, se applicabile.
- 9) Per quanto non previsto dalla disciplina riportata nei punti che precedono, continueranno ad applicarsi gli articoli 42 e 42 *bis* del CCNL Logistica, Trasporti e Spedizione Merci.
- 10) Durante lo svolgimento effettivo della procedura di negoziazione sul cambio appalto, e fino a cinque giorni prima dall'inizio della nuova gestione, non sarà attivata alcuna forma di conflitto sindacale e nessuna attività unilaterale. In ipotesi di inadempimento a tale ultimo precetto il presente protocollo non troverà applicazione.

B.- QUANTO ALL'AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO.

- 11) La legge 146/90 e la legge 83/00 tutelano, tra gli altri, l'approvvigionamento dei beni deperibili di prima necessità, tra cui il latte, i latticini e i derivati del latte, compresi i semilavorati; la frutta e gli ortaggi freschi; la carne e il pesce freschi; e l'acqua potabile per uso domestico.
- 12) La S.p.A. Ali si occupa della distribuzione e commercializzazione anche delle suddette referenze. Le parti definiscono, quindi, di seguito, le norme di comportamento, che si obbligano a rispettare, per l'autoregolamentazione e la composizione delle controversie collettive, che eventualmente dovessero insorgere nei magazzini della S.p.A. Ali, indipendentemente dalla tipologia dei beni / prodotti (*food* o *no food*), interessati dal conflitto; con esclusione dei conflitti proclamati dalle federazioni sovraordinate alle organizzazioni sindacali territoriali di CGIL, CISL e UIL.
- 13) Le organizzazioni sindacali, le associazioni sindacali in genere e i lavoratori, questi ultimi occupati nei magazzini dell'Ali S.p.A. alle dipendenze degli appaltatori o subappaltatori, allorquando intendano effettuare qualsivoglia iniziativa sindacale conflittuale, dovranno seguire la procedura di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero di seguito esposta:

- a) dovranno recapitare al datore di lavoro, e per conoscenza alla S.p.A. Ali, comunicazione scritta contenente i motivi della controversia, nonché formale richiesta di incontro;
 - b) il datore di lavoro dovrà, nel termine di giorni cinque di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a), convocare la controparte sindacale per tentare la definizione della controversia. Nelle more della convocazione, e nel corso delle trattative, ciascuna parte si dovrà astenere da qualsiasi forma di iniziativa / protesta;
 - c) laddove il tentativo di conciliazione di cui alla precedente lettera b) sia stato infruttuoso, ovvero il datore di lavoro non abbia convocato i promotori del conflitto, costoro se intendono proseguire nell'agitazione, dovranno informare dell'esito delle trattative con il datore di lavoro la S.p.A. Ali. La S.p.A. Ali, a sua volta, dovrà convocare nei successivi cinque giorni di calendario il datore di lavoro, i suoi eventuali committenti, i promotori del conflitto e le strutture sindacali firmatarie del presente protocollo per tentare la definizione della controversia. Anche in tal caso qualsiasi iniziativa / agitazione è sospesa;
 - d) se non viene raggiunto accordo alcuno nemmeno con Ali S.p.A., quest'ultima impresa ha facoltà di chiedere, al termine dell'ultimo incontro della fase di cui al punto c), la costituzione del tavolo di raffreddamento presso la Provincia di Padova. In presenza di tale richiesta qualsiasi iniziativa / agitazione è sospesa. Diversamente, le parti sindacali saranno libere di agire, adottando le iniziative che riterranno più opportune, con l'esenzione da qualsiasi ulteriore preavviso;
 - e) la Provincia di Padova, alla ricezione della richiesta della S.p.A. Ali, ha facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di convocare le strutture sindacali firmatarie del protocollo, l'appaltatore, gli eventuali sub appaltatori e la medesima Ali S.p.A., al fine di tentare la composizione del conflitto. Anche nel corso di quest'ulteriore tentativo, tutte le parti si dovranno astenere da qualsivoglia azione / protesta.
 - f) Solo dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui alle lettere da a) a e), e salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del precedente punto d), i promotori del conflitto potranno proseguire oltre nello stato di agitazione, adottando le iniziative che riterranno più opportune che dovranno comunicare al datore di lavoro, all'Ali S.p.A. e alla Provincia di Padova, settore lavoro, nonché alla Prefettura di Padova.
- 14) La prima astensione dal lavoro, per le ragioni riportate nella procedura esperita al punto 13, non potrà superare le ventiquattro ore e, in ogni caso, non potrà durare per più di un giorno, laddove si intenda frazionare l'astensione dal lavoro per periodi inferiori alle 24 ore. Il c.d. sciopero bianco, ovvero allorquando la produttività individuale scende al di sotto della movimentazione media mensile di reparto o di mansione, ovvero allorquando i lavoratori rallentino indebitamente la circolazione dei mezzi utilizzati nella logistica di magazzino, è considerato utile al raggiungimento del limite delle ventiquattro ore e, quindi, è da considerare a tutti gli effetti forma di agitazione.

Le azioni sindacali per il medesimo oggetto potranno essere ripetute solo dopo aver nuovamente esperito il tentativo di conciliazione tra Ali S.p.A., il datore di lavoro, i suoi eventuali committenti e le strutture sindacali sottoscrittrici del presente accordo. In questo caso, è in facoltà di Ali chiedere che il nuovo tentativo di conciliazione sia esperito alla presenza del consigliere con delega al lavoro della Provincia di Padova.

Diversamente, per azioni sindacali su questioni diverse dovrà essere previamente esperita la procedura di raffreddamento per intero.

- 15) I promotori dell'agitazione si impegnano ad effettuare esclusivamente azioni sindacali lecite.
- 16) Altresì, qualsivoglia agitazione dovrà essere immediatamente sospesa in ipotesi di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
- 17) Qualora i promotori della protesta intendano proseguire nell'agitazione, **dopo aver esperito anche il nuovo tentativo di conciliazione di cui al penultimo capoverso del punto 14**, i lavoratori potranno astenersi dal lavoro per non più di 48 ore e, in ogni caso, per non più di due giorni, laddove intendano frazionare l'astensione dal lavoro per periodi inferiori alle 48 ore.

In ogni caso, le proteste successive alla prima potranno essere ripetute decorsi venti giorni di calendario dalla precedente.

- 18) Durante le proteste sindacali, Ali S.p.A., attraverso le società appaltatrici, potrà chiedere alle organizzazioni sindacali che i lavoratori garantiscano i servizi ritenuti essenziali dalla committente per le merci indicate al punto 11), siccome previsto dal CCNL e dalla Legge.

In tal caso, i promotori dell'agitazione dovranno garantire il servizio con riferimento esclusivamente a queste merci.

Le parti definiranno i dettagli per i servizi minimi nel termine di giorni trenta di calendario dalla sottoscrizione del presente atto.

Qualora i servizi essenziali non saranno garantiti, Ali S.p.A. e le appaltatrici segnaleranno l'inadempimento agli organi competenti, anche per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alle leggi 146/90 e 83/00.

- 19) Nel rispetto della legge, ai lavoratori che si asterranno dal lavoro o intraprenderanno azioni sindacali in violazione delle norme di legge nonché delle regole del presente protocollo si applicheranno sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa, con esclusione delle misure estintive del rapporto di lavoro, salvo la recidiva.
- 20) Laddove non siano rispettate le procedure di raffreddamento e di autoregolamentazione, ovvero non si addivenga alla regolamentazione dei servizi minimi nei termini convenuti, la disciplina convenzionale sul cambio appalto, anch'essa contenuta nel presente accordo, si intenderà risolta di diritto.

Altresì, Ali S.p.A. sarà libera di agire per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento nella misura già predeterminata nel valore

alla vendita dei colli non movimentati, ovvero non recapitati ai punti vendita, nel corso dell'agitazione sindacale.

- 21) I presenti protocolli sono immediatamente operativi e applicabili in tutte le loro parti.
- 22) Con specifico riferimento alle procedure di raffreddamento, per quanto non disciplinato dal presente protocollo si applicheranno, anche in via convenzionale, le previsioni normative di cui alla Legge 146/90 e di cui alla Legge 83/00.
- 23) XPO Supply Chain Italy S.p.A. sottoscrive il presente atto anche in nome e per conto dei propri subappaltatori: il Consorzio ARV, con sede in Castel Maggiore, via Magistrini 3/22, c.f. e p.iva 13645051007, e la Rapida S.r.l. con sede in Argelato, viale della Mercanzia 93, c.f. e p.iva 01041290329.

Padova, 8 giugno 2017

Ali S.p.A., dr. Matteo Canella

Filt-CGIL di Padova, Romeo Barutta

Fit-CISL del Veneto, Marcello Greggio

Fit-CISL di Padova e Rovigo, Marcello Greggio

Uilt-UIL di Padova e Rovigo, Giorgio Bullo

RSA Fit-CISL,

RSA Uilt-UIL,

RSA Filt-CGIL,

XPO Supply Chain Italy S.p.A., dr. Andrea Dal Corso

Life Log S.r.l., sig. Adriano Morello
